



Città di Chioggia

città d'arte

SETTORE URBANISTICA – Servizio Commercio su aree pubbliche
Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n. 264 Palazzo Morari tel. 041/5534993 - fax 041/5534962

Prot. 1 9 7 9 6

li 22 APR. 2016

Il Dirigente: Arch. Mohammad Talieh Noori
Il Resp. del Procedimento e dell'Istruttoria: Dr.ssa Monaro Sara

**NULLA OSTA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
lungo l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde**

IL DIRIGENTE

vista l'istanza presentata in data 17/02/2016 (prot. n. 7623/16) dalla Ditta CRIVELLARO Rodolfo di partecipazione all'avviso pubblico del 28/01/2016 (prot.n.4350) per l'assegnazione ed il rilascio di autorizzazione/nulla-osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2016;

richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 in data 27/01/2016;
- la determinazione n. 697 del 21/04/2016 con la quale sono state approvate le graduatorie relative alla procedura per l'assegnazione ed il rilascio di autorizzazione/nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde per la stagione estiva 2016;

richiamata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche n. 4 del 04/11/1996 rilasciata dal Comune di Pettorazza Grimani;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti del presente atto in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visto il decreto del Sindaco n. 27/2015 con il quale è stata attribuita all'Arch. Mohammad Talieh Noori la responsabilità del Settore Urbanistica;

visti:

- il D.Lgs n. 114 del 31 Marzo 1998;
- la Legge Regionale nr. 10 del 06 Aprile 2001 - "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- l'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n. 9 in data 06.04.2001 – "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";

visto l'art.30 e 68 del Codice della Navigazione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RILASCIA



Città di Chioggia

città d'arte

alla Ditta individuale CRIVELLARO Rodolfo, dell'omonima, nato a , ivi residente in C.F.: , il **NULLA OSTA per esercitare l'attività di commercio su area pubblica per il settore non alimentare, durante la stagione turistico balneare 2016 (a decorrere dalla data della presente sino al 30 settembre)**, lungo le aree pubbliche demaniali marittime di Sottomarina ed Isola Verde, **con divieto assoluto di utilizzo di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli.**

L'esercizio del commercio ambulante nelle aree in concessione a terzi è consentito solo previa nullata del concessionario.

Il titolare è vincolato all'osservanza delle norme prescritte dalle leggi, dai regolamenti di pubblica sicurezza, dalle norme vigenti in materia di commercio ambulante, dal regolamento sulla disciplina delle attività balneari nonché dalle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto del Comune di Chioggia.

Prescrizioni di vendita:

- **L'attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili anche motorizzati con motore elettrico (fatto salvo eventuale diversa motorizzazione da parte dei titolari di nulla osta che ne abbiano fatto uso negli anni precedenti) o a trazione servo assistita, con velocità non superiore a 5 Km/h della larghezza di ml. 1.50 , lunghezza mt. 2,50 e altezza ml. 2.50 comprensiva della tenda di protezione. La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato, rispetto alla dimensioni del carrello stesso per il settore non alimentare;**

- **L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie;**

- **L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore commerciale indicato nel presente nulla-osta;**

- **ai sensi dell'art.4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata**

L'inosservanza delle predette norme comporterà, oltre alle responsabilità contemplate dalla legge, la revoca del presente nulla osta.

Si da atto che:

- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati sensibili. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.



IL DIRIGENTE
Arch. Mohammad Talieh Noori